CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E/O L'AMPLIAMENTO DI AREE
ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI, RISERVATE ESCLUSIVAMIENTE ALLA SOSTA OCCASIONALE
DI AUTOCARAVANE E CARAVAN, A SEGUITO DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 21.3 DELLA
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017, N. 16 - ANNUALITA' 2023 - COMUNE /ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
CUP
TRA
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con sede legale in Cagliari,
viale Trento n. 69, C.F.: 80002870923, rappresentata dall'ing. Pierangelo Lucio Orofino, nato a San Nicolò Gerrei (SU), il
giorno 22 marzo 1965, C.F. RFNPNG65C22G383E, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del
Programmazione Finanziamenti alle Imprese, di seguito il "Servizio", come da Decreto dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, Prot. n. 1909/29 del 16/05/2022, indirizzo PEC ai fini del presente procedimento:
tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
E
Comune di, con sede legale in
, Via, C.F. / P. IVA, rappresentata ai
fini della stipula del presente atto dai nato ail
giorno, C.F, che interviene al presente atto nella sua qualità di
, di seguito "Soggetto attuatore", indirizzo PEC ai fini del presente procedimento:

PREMESSO CHE



A.	l'art. 21.3 della Lr. 28.07.2016, n. 17 ha autorizzato la Regione Sardegna a concedere contributi ai Comuni o
	alle Associazioni di Comuni per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate
	di sosta temporanea a fini turistici, demandando alla Giunta regionale, con apposita deliberazione, la disciplina
	delle modalità di concessione dei contributi in argomento;
В.	con DGR n. 32/54 del 25 ottobre 2022 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la concessione dei
	contributi di cui alla precedente premessa "A", in attuazione della disposizione appena enunciata;
C.	in conseguenza della citata DGR n. 32/54 del 25 ottobre 2022, il "Servizio" approvava l'Avviso per l'erogazione
	dei contributi in argomento e la relativa modulistica con Determinazione prot. n del
	marzo 2023;
D.	che il Comune di Associazione dei Comuni di inoltrava domanda di
	partecipazione alla suddetta procedura, con PEC del giorno, chiedendo un finanziamento pari a €
	per la realizzazione/ristrutturazione/ampliamento dell'area di sosta in località
	;
E.	che con Determinazione prot. n/ del il "Servizio" approvava la graduatoria delle
	domande pervenute;
F.	che tra queste risultava essere in posizione utile la domanda di finanziamento inoltrata dal Comune di
	Associazione dei Comuni enunciata alla precedente premessa "D" e nella citata
	Determinazione veniva prowisoriamente riconosciuto e concesso l'importo complessivo ammissibile di €
	<i>i</i>
G.	che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Lr. 13 marzo 2018, n. 8, "I finanziamenti regionali sono assegnati mediante
	apposita convenzione di finanziamento, sottosaritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione



dell'impegno e l'erogazione della spesa", per cui, in ottemperanza anche dell'art. 18 dell'Avviso, si rende necessario addivenire alla stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

finanziario.

Articolo 1 (Oggetto della convenzione).	
La presente convenzione è finalizzata alla realizzazio	one / ristrutturazione / ampliamento dell'area di sosta sita ir
CUP	e viene stipulata in ottemperanza dell'art. 18 dell'Awiso.
Le premesse costituiscono parte integrante della preser	nta convenzione.
Articolo 2 (Importo di convenzione e modalità di eroga	azione).
La somma destinata all'intervento è pari a €	_onnicomprensiva;
L'importo di cui al comma precedente verrà erogato i	in un'unica soluzione e in forma anticipata, successivamente alla
stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 8, co	mma 6, della ditata Lr. 8/2018 <i>"Per i finanziamenti di importo par</i>
o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa	awiene per l'intero importo contestualmente all'emissione de
prowedimento che autorizza l'erogazione percentuale c	del finanziamento".
Ai sensi del punto 1 dell'All. 1 della DGR 48/23 del 2.1	1.0.2018 "Per tutti i casi in cui non trova applicazione il comma 6
dell'art. 8 della L.R. n. 8/2018 (finanziamenti di impon	to pari o inferiore a € 300.000), aiascun centro di responsabilità
regionale competente all'assunzione degli atti di imp	pegno di spesa inerente l'attuazione degli interventi suindicati,
trasmette al soggetto attuatore, prima dell'adozior	ne degli stessi, un'ipotesi di cronoprogramma procedurale e
finanziario", il presente finanziamento non necess	sita della preventiva approvazione di alcun cronoprogramma



#### Articolo 4 (Modifiche evarianti).

Le modifiche e/o le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, che comportino o meno un aumento dell'importo contrattuale dei lavori, sono obbligatoriamente subordinate alla comunicazione al "Servizio" per la necessaria autorizzazione, corredata di Relazione Tecnica.

da richiedere prima della scadenza del termine di ultimazione di cui al precedente comma 2.

Le eventuali economie derivanti dall'attuazione del progetto, in particolare dai ribassi d'asta, possono essere utilizzate per l'attuazione delle modifiche e/o varianti di cui al precedente comma, o anche per lavori o forniture in "economia" e/o "a preventivo", complementari ed aggiuntivi rispetto al progetto inziale, nel rispetto del disposto del D.Lgs. n.50/2016.



La somma destinata alla voce "imprevisti" (comma 1 lett. b) punto 4 dell'art. 16 del DPR 207/2010), non può in ogni caso essere incrementata rispetto all'importo inserito nel quadro economico allegato alla domanda di partecipazione.

# Articolo 5 (Altri obblighi del "Soggetto attuatore").

Il "Soggetto attuatore", oltre agli obblighi sopra descritti si impegna a:

- A) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto ammesso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali.
  Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- B) consentire ai funzionari della Regione e degli altri soggetti eventualmente autorizzati, lo svolgimento dei controlli e fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto richieste, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- C) rispettare, nelle procedure di appalto ed esecuzione dei lavori, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri;
- p) rispettare le eventuali prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
- E) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni realizzati con l'operazione agevolata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;



**F)** formire tutta la collaborazione necessaria e ottemperare tempestivamente a tutte le richieste istruttorie e di informazione che il "Servizio" dovesse inoltrare in relazione all'intervento in argomento.

# Art. 6 (Rendicontazione delle spese).

Entro trenta giorni dall'avvenuto collaudo o dal rilascio del certificato di regolare esecuzione, il "Soggetto attuatore" deve trasmettere al "Servizio", la rendicontazione delle spese, conforme alle specifiche elencate nell'art. 21 dell'Avviso a cui si rinvia per la loro individuazione analitica e utilizzando il modulo riepilogativo di cui all. C dell'Avviso.

La rendicontazione deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it inserendo nell'oggetto la dicitura "Awiso per l'erogazione dei contributi ai comuni per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, art. 21.3, Lr. 16/2017—annualità 2023-rendicontazione finale".

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti in precedenza equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso.

Tutti gli originali di spesa devono essere "annullati" mediante inserimento, nell'oggetto della fattura elettronica o nel relativo campo "note" della seguente dicitura: "Spesa finanziata da Regione Autonoma della Sardegna Avviso "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan – annualità 2023".

Il "Servizio" provvederà alla verifica della regolarità della rendicontazione da un punto di vista amministrativo e contabile in relazione alle attività svolte, ivi inclusa la verifica della regolarità delle procedure di affidamento rispetto alle disposizioni vigenti.



Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dal "Soggetto attuatore"; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oltre ai mandati di pagamento quietanzati comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i pagamenti devono avvenire in forma tracciabile e non sono perciò ammessi pagamenti in contanti e non sono ammissibili i giustificativi di spesa solo parzialmente quietanzati.

La rendicontazione di spesa dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, oltre ai documenti di cui sopra, da:

- a) certificato di regolare esecuzione ed eventuale certificato di collaudo;
- relazione tecnica condusiva, che illustri le modalità di realizzazione dell'intervento e le eventuali variazioni intercorse in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- c) piano di gestione e di manutenzione dell'area finanziata;
- d) attestazione di entrata in funzione dell'area; nel caso in cui l'entrata in funzione sia differita, l'erogazione sarà risolutivamente condizionata alla sua mancata entrata in funzione entro due mesi dal suo collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, salvo la presentazione da parte del beneficiario di giustificati motivi.

Il "Servizio" potrà chiedere, in occasione della verifica della rendicontazione presentata, ulteriori dati e informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio delle attività realizzate.

#### Art. 7 (Controlli in loco e ispezioni).

Il "Servizio" - direttamente o per il tramite di organo o soggetto a ciò autorizzato - si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il "Soggetto attuatore", allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento,



anche in relazione alle spese inerenti l'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso e della veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

#### Art. 8 (Approvazione del rendiconto).

L'approvazione deve avvenire entro 45 giorni dall'inoltro della rendicontazione di spesa di cui al precedente articolo 6.

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti da parte del "Servizio". Qualora in sede di verifica finale si riscontrino sostanziali difformità, verrà valutata la rideterminazione del contributo o l'eventuale revoca del medesimo.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche conclusive allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- a) la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- b) la congruità delle spese sostenute;
- c) il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- d) la regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del beneficiario.

#### Art. 9 (Decadenza del contributo e revoca totale).

Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:

- a) l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al "soggetto attuatore" e non sanabili;
- b) il mancato rispetto degli obblighi del "soggetto attuatore" di cui agli artt. 6 e 20 dell'Awiso;
- c) l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



- d) la rinuncia all'agevolazione successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- e) la mancata realizzazione del progetto o la realizzazione difforme da quella autorizzata;
- f) il mancato cofinanziamento dell'opera nella misura indicata nella propria domanda di partecipazione.

Qualora il progetto di investimento ammesso a contributo risulti parzialmente realizzato il contributo concesso potrà essere ridotto in modo proporzionale, purché sia comunque idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati ossia garantisca le dotazioni minime previste di cui all'art. 6 dell'Avviso.

Qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso (stabilito in almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo) venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale.

# Art. 10 (procedimento di revoca).

In presenza dei presupposti di revoca di cui all' articolo 24 dell'Avviso, il "Servizio" procede con l'atto di revoca totale o parziale, attivando il recupero delle risorse erogate, anche ricorrendo all'istituto della compensazione.

Il "Servizio" comunica al "Soggetto attuatore" l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla motivazione dell'avvio di revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti), assegnando al destinatario della comunicazione un termine non inferiore a dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il "Soggetto attuatore" può presentare al "Servizio", scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il "Servizio" esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni condusive in merito.



Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie e fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 10 bis, L 7.08.1990, n. 241, il "Servizio", qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al "Soggetto attuatore" l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, il "Servizio" adotterà il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo e di contestuale recupero delle risorse erogate.

# Articolo 11 (Privacy).

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati dall'Amministrazione regionale, la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Regione, con sede legale in Cagliari (tel. 070 606 7000; email presidente@regione.sardegna.it PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it).

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il "Soggetto attuatore" è

# Articolo 12 (Efficacia della convenzione).

La presente convenzione contratto diviene efficace esclusivamente dopo l'autorizzazione dell'impegno di spesa da parte della Direzione dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna, che il "Servizio" dovrà prontamente comunicare al "Soggetto attuatore".

## Art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e dausola risolutiva espressa).

Il "Soggetto attuatore" si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L n. 136/2010., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non



esclusiva, alle commesse pubbliche e a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Inadempimento da parte del "Soggetto attuatore" agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### Art. 14 (Controversie e Foro competente).

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il "Servizio" e il "Soggetto attuatore", dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine, la parte invierà espressa richiesta a mezzo PEC negli indirizzi eletti in cui esporrà in modo chiaro ed esauriente le proprie ragioni e le proprie pretese.

L'altra parte dovrà fornire motivata risposta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine senza aver ricevuto formale risposta, l'altra parte potrà liberamente adire l'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 15 (Norma finale).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto previsto dall'Avviso che ha originato la presente convenzione e alla vigente normativa nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

#### Articolo 16 (Registrazione e imposta di bollo).

Ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*), la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, del DPR 26.10.1986, n. 131, con spese a carico del richiedente.



Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

Per Il Servizio per il Soggetto attuatore

TRA

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, C.F.: 80002870923, rappresentata dall'ing. Pierangelo Lucio Orofino, nato a San Nicolò Gerrei (SU), il giorno 22 marzo 1965, C.F. RFNPNG65C22G383E, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del Programmazione Finanziamenti alle Imprese, di seguito il "Servizio", come da Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Prot. n. 1909/29 del 16/05/2022, indirizzo PEC ai fini del presente procedimento: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;

Ε

Comune di / As	sociazione dei Comuni,
con sede legale in	, Via,
C.F. / P. IVA	, rappresentata ai fini della stipula del presente
atto da	, nato a
il giorno, C.F.	, che interviene al
presente atto nella sua qualità	di, di seguito
"Soggetto attuatore", indirizzo	PEC ai fini del presente procedimento:
;	



# PREMESSO CHE

A.	l'art. 21.3 della L.r. 28.07.2016, n. 17 ha autorizzato la Regione Sardegna a
	concedere contributi ai Comuni o alle Associazioni di Comuni per la
	realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate
	di sosta temporanea a fini turistici, demandando alla Giunta regionale, con
	apposita deliberazione, la disciplina delle modalità di concessione dei
	contributi in argomento;
В.	con DGR n. 32/54 del 25 ottobre 2022 I a Giunta regionale ha approvato le
	Linee Guida per la concessione dei contributi di cui alla precedente premessa
	"A", in attuazione della disposizione appena enunciata;
C.	in conseguenza della citata DGR n. 32/54 del 25 ottobre 2022, il "Servizio"
	approvava l'Avviso per l'erogazione dei contributi in argomento e la relativa
	modulistica con Determinazione prot. n/ del marzo
	2023;
D.	che il Comune di/ Associazione dei Comuni di
	inoltrava domanda di partecipazione alla suddetta procedura, con PEC del
	giorno, chiedendo un finanziamento pari a € per
	la realizzazione/ristrutturazione/ampliamento dell'area di sosta in località
	, CUP e
	impegnandosi ad un cofinanziamento dell'opera per ulteriori €;
E.	che con Determinazione prot. n/ delil "Servizio"
	approvava la graduatoria delle domande pervenute;
F.	che tra queste risultava essere in posizione utile la domanda di
	finanziamento inoltrata dal Comune di/ Associazione dei Comuni



# REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

enunciata alla precedente premessa "D" e nella citata

Determinazione veniva provvisoriamente riconosciuto e concesso l'importo			
complessivo ammissibile di €;			
G. che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.r. 13 marzo 2018, n. 8, "I finanziamenti			
regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento,			
sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e			
l'erogazione della spesa", per cui, in ottemperanza anche dell'art. 18			
dell'Avviso, si rende necessario addivenire alla stipula della presente			
convenzione.			
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:			
Articolo 1 (Oggetto della convenzione).			
La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione / ristrutturazione /			
ampliamento dell'area di sosta sita in			
CUP e viene stipulata in ottemperanza dell'art. 18			
dell'Avviso.			
Le premesse costituiscono parte integrante della presenta convenzione.			
Articolo 2 (Importo di convenzione e modalità di erogazione).			
La somma destinata all'intervento è pari a € onnicomprensiva;			
L'importo di cui al comma precedente verrà erogato in un'unica soluzione e in forma			
anticipata, successivamente alla stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art.			
8, comma 6, della citata L.r. 8/2018 "Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a			
euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente			
all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del			
finanziamento".			



#### Articolo 3 (Attuazione dell'intervento e suo termine di conclusione).

Il "Soggetto attuatore", per dar seguito alle disposizioni e agli atti programmatori citati in premessa nonché al contenuto della sua domanda ammessa a finanziamento, si assume l'onere di redigere la progettazione, acquisire eventuali pareri e autorizzazioni e di provvedere alla realizzazione dell'intervento, impegnandosi a cofinanziare l'opera per ulteriori € \_\_\_\_\_\_.

Il "soggetto attuatore" si impegna a concludere i lavori entro il termine di dieci mesi dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta stipula della presente convenzione, salvo proroghe da essere preventivamente autorizzate dal "Servizio", ai sensi dell'art. 19.4 dell'Avviso.

Le proroghe di cui al precedente capoverso possono essere concesse per giustificati motivi e per un massimo di due mesi, da richiedere prima della scadenza del termine di ultimazione di cui al precedente comma 2.



#### Articolo 4 (Modifiche e varianti).

Le modifiche e/o le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, che comportino o meno un aumento dell'importo contrattuale dei lavori, sono obbligatoriamente subordinate alla comunicazione al "Servizio" per la necessaria autorizzazione, corredata di Relazione Tecnica.

Le eventuali economie derivanti dall'attuazione del progetto, in particolare dai ribassi d'asta, possono essere utilizzate per l'attuazione delle modifiche e/o varianti di cui al precedente comma, o anche per lavori o forniture in "economia" e/o "a preventivo", complementari ed aggiuntivi rispetto al progetto inziale, nel rispetto del disposto del D.Lgs. n.50/2016.

La somma destinata alla voce "imprevisti" (comma 1 lett. b) punto 4 dell'art. 16 del DPR 207/2010), non può in ogni caso essere incrementata rispetto all'importo inserito nel quadro economico allegato alla domanda di partecipazione.

## Articolo 5 (Altri obblighi del "Soggetto attuatore").

Il "Soggetto attuatore", oltre agli obblighi sopra descritti si impegna a:

curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto ammesso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;

consentire ai funzionari della Regione e degli altri soggetti eventualmente autorizzati, lo svolgimento dei controlli e fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto richieste, nonché le attestazioni necessarie



per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito:

rispettare, nelle procedure di appalto ed esecuzione dei lavori, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri; rispettare le eventuali prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;

non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni realizzati con l'operazione agevolata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del contributo; fornire tutta la collaborazione necessaria e ottemperare tempestivamente a tutte le richieste istruttorie e di informazione che il "Servizio" dovesse inoltrare in relazione all'intervento in argomento.

## Art. 6 (Rendicontazione delle spese).

Entro trenta giorni dall'avvenuto collaudo o dal rilascio del certificato di regolare esecuzione, il "Soggetto attuatore" deve trasmettere al "Servizio", la rendicontazione delle spese, conforme alle specifiche elencate nell'art. 21 dell'Avviso a cui si rinvia per la loro individuazione analitica e utilizzando il modulo riepilogativo di cui all. C dell'Avviso.

La rendicontazione deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it inserendo nell'oggetto la dicitura "Avviso per l'erogazione dei contributi ai comuni per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, art. 21.3, L.r. 16/2017 – annualità 2023 - rendicontazione finale".



La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti in precedenza equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 24 dell'Avviso.

Tutti gli originali di spesa devono essere "annullati" mediante inserimento, nell'oggetto della fattura elettronica o nel relativo campo "note" della seguente dicitura: "Spesa finanziata da Regione Autonoma della Sardegna Avviso "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan – annualità 2023".

Il "Servizio" provvederà alla verifica della regolarità della rendicontazione da un punto di vista amministrativo e contabile in relazione alle attività svolte, ivi inclusa la verifica della regolarità delle procedure di affidamento rispetto alle disposizioni vigenti.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dal "Soggetto attuatore"; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oltre ai mandati di pagamento quietanzati comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i pagamenti devono avvenire in forma tracciabile e non sono perciò ammessi pagamenti in contanti e non sono ammissibili i giustificativi di spesa solo parzialmente quietanzati.

La rendicontazione di spesa dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, oltre ai documenti di cui sopra, da:

Certificato di regolare esecuzione ed eventuale certificato di collaudo;



relazione tecnica conclusiva, che illustri le modalità di realizzazione dell'intervento e le eventuali variazioni intercorse in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;

piano di gestione e di manutenzione dell'area finanziata;

attestazione di entrata in funzione dell'area; nel caso in cui l'entrata in funzione sia differita, l'erogazione sarà risolutivamente condizionata alla sua mancata entrata in funzione entro due mesi dal suo collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, salvo la presentazione da parte del beneficiario di giustificati motivi.

Il "Servizio" potrà chiedere, in occasione della verifica della rendicontazione presentata, ulteriori dati e informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio delle attività realizzate.

#### Art. 7 (Controlli in loco e ispezioni).

Il "Servizio" - direttamente o per il tramite di organo o soggetto a ciò autorizzato - si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il "Soggetto attuatore", allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento,

anche in relazione alle spese inerenti l'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso e della veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

#### Art. 8 (Approvazione del rendiconto).

L'approvazione deve avvenire entro 45 giorni dall'inoltro della rendicontazione di spesa di cui al precedente articolo 6.



I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti da parte del "Servizio". Qualora in sede di verifica finale si riscontrino sostanziali difformità, verrà valutata la rideterminazione del contributo o l'eventuale revoca del medesimo.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche conclusive allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;

la congruità delle spese sostenute;

il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;

la regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del beneficiario.

#### Art. 9 (Decadenza del contributo e revoca totale).

Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:

l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al "soggetto attuatore" e non sanabili;

il mancato rispetto degli obblighi del "soggetto attuatore" di cui agli artt. 6 e 20 dell'Avviso;

l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

la rinuncia all'agevolazione successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;

la mancata realizzazione del progetto o la realizzazione difforme da quella autorizzata;



il mancato cofinanziamento dell'opera nella misura indicata nella propria domanda di partecipazione.

Qualora il progetto di investimento ammesso a contributo risulti parzialmente realizzato il contributo concesso potrà essere ridotto in modo proporzionale, purché sia comunque idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati ossia garantisca le dotazioni minime previste di cui all'art. 6 del l'Avviso.

Qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso (stabilito in almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo) venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale.

#### Art. 10 (procedimento di revoca).

In presenza dei presupposti di revoca di cui all' articolo 24 dell'Avviso, il "Servizio" procede con l'atto di revoca totale o parziale, attivando il recupero delle risorse erogate, anche ricorrendo all'istituto della compensazione.

Il "Servizio" comunica al "Soggetto attuatore" l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla motivazione dell'avvio di revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti), assegnando al destinatario della comunicazione un termine non inferiore a dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il "Soggetto attuatore" può presentare al "Servizio", scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il "Servizio" esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.



Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie e fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 10 bis, L. 7.08.1990, n. 241, il "Servizio", qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al "Soggetto attuatore" l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, il "Servizio" adotterà il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo e di contestuale recupero delle risorse erogate.

#### Articolo 11 (Privacy).

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati dall'Amministrazione regionale, la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Regione, con sede legale in Cagliari (tel. 070 606 7000; email presidente@regione.sardegna.it PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it).

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il "Soggetto attuatore" è il

#### Articolo 12 (Efficacia della convenzione).

La presente convenzione contratto diviene efficace esclusivamente dopo l'autorizzazione dell'impegno di spesa da parte della Direzione dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna, che il "Servizio" dovrà prontamente comunicare al "Soggetto attuatore".

# Art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa).



Il "Soggetto attuatore" si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Inadempimento da parte del "Soggetto attuatore" agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### Art. 14 (Controversie e Foro competente).

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il "Servizio" e il "Soggetto attuatore", dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine, la parte invierà espressa richiesta a mezzo PEC negli indirizzi eletti in cui esporrà in modo chiaro ed esauriente le proprie ragioni e le proprie pretese.

L'altra parte dovrà fornire motivata risposta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine senza aver ricevuto formale risposta, l'altra parte potrà liberamente adire l'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 15 (Norma finale).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto previsto dall'Avviso che ha originato la presente convenzione e alla vigente normativa nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.



Articolo 16 (Registrazione e imposta di bollo).

Ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*), la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, del DPR 26.10.1986, n. 131, con spese a carico del richiedente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

Per Il Servizio

per il Soggetto attuatore